



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/02/2007

=====

ADDI' 27/02/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPII	Massimo	Presidente	MICHELANGELE	Mario	"
ASTORRE	Arno	Assessore	NIERI	Luig.	"
BATTAGLIA	Augusto	"	SANUCCI	Raffaele	"
BRACCHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Franco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio MAZZUOLI

***** OYSSIS

ASSENTI: MARRAZZO - MICHELANGELE - NIERI - RODANO - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 118

Oggetto:

Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del Cunicioide galligeno del castagno "Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu" nel territorio della Regione Lazio. Modifica DGR 613 del 26/9/2006.



118 27 FEB. 2007 lly

OGGETTO: misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del Cinipide galligeno del castagno "*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu" nel territorio della Regione Lazio. Modifica DGR del 26/9/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536";

VISTA la DGR.26.07.2005, n.674 concernente: "Legge Regionale n.39 del 28 ottobre 2002 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali: inserimento del Cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu nell'elenco dei parassiti sottoposti a lotta su tutto il territorio regionale";

VISTO il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005, concernente: "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali";

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 117, comma 2°, lettera q, della Costituzione Italiana, trattandosi di profilassi internazionale, anche l'adeguamento della normativa derivante dalla Decisione Comunitaria compete allo Stato;

CONSIDERATO che tale adeguamento non è avvenuto, per cui si deve ritenere vigente il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006 di lotta obbligatoria;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali concernente: "Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno "*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu";

VISTA la DGR. 26 settembre 2006, n.613 concernente: misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del cinipide galligeno del castagno "*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu" nel territorio della Regione Lazio, con la quale sono state individuate le aree, denominate "aree focolaio", in cui, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 23/2/2006, è stata accertata la presenza del cinipide galligeno del castagno "*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu";

CONSIDERATO che in data 24 ottobre 2006 è stata accertata la presenza di un ulteriore focolaio di infestazione del cinipide nel territorio del comune di Viterbo;

118 27 FEB. 2007 *lll*

RITENUTO necessario inserire il nuovo focolaio di infestazione nell'elenco delle aree focolaio;

RITENUTO necessario, per facilitarne, da parte degli operatori, l'individuazione delle aree focolaio e di rispetto in cui devono essere attuate le prescrizioni fitosanitarie, ridefinire tutto l'elenco delle aree in cui e' stata accertata la presenza del Cinipide galligeno del castagno "*Dryocosmus kuriphilus*" e la relativa perimetrazione;

RITENUTO altresì necessario disporre che le misure di profilassi siano attuate dal dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario e Tutela Risorse Genetiche per accelerarne l'attuazione;

RITENUTO che il presente atto non e' soggetto a concertazione;

lll **ALL' UNANIMITA'**

DELIBERA

lll **AT**

per quanto in premessa;

ai sensi del combinato disposto degli artt.li 2 e 5 del Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali 23 febbraio 2006 e dell'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005:

A) di delimitare le aree dichiarate "Aree focolaio" in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del Cinipide galligeno del castagno "*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu"

AREE FOCOLAIO

AREA	COMUNE	FOGLIO CATASTO TERRENI N.
1	Bagnoregio	35 - 36 - 45 - 46 - 47 - 48 - 57 - 58 - 59
	Viterbo	1 - 2 - 3 - 4 - 5
2	Vitorchiano	24
	Soriano nel Cimino	32 - 33 34 - 35 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61
	Cancpina	Intero territorio comunale
	Vallerano	Intero territorio comunale
	Fabrica di Roma	1 - 2 - 7
	Carbognano	1 - 2
	Caprarola	1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 29 - 33 - 44
	Viterbo	181 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 218 - 219 - 233 - 234 - 253 - 254 - 261 266 - 267 - 268
	Ronciglione	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 13 - 14
	Vetralla	15 - 16 - 25 - 26 - 27 - 50 - 51 - 52 - 61 - 64 - 65
Capranica	1 - 2 - 3 - 4 - 5	

B) di prescrivere i seguenti obblighi nelle aree focolaio:

1) per i vivaisti:



118 27 FEB. 2007 *ll*

- è vietato all'interno delle aree focolaio il prelievo di materiali di moltiplicazione, ad eccezione dei semi, dalle piante madri e l'impianto di campi di produzione di giovani piante di castagno (piontani);
- 2) per i centri di giardinaggio e i commercianti:
- è vietata all'interno delle aree focolaio la detenzione, la commercializzazione e la movimentazione a qualsiasi titolo di piante e materiali di moltiplicazione del genere *Castanea spp* ad eccezione dei semi;
- 3) e' fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni dove sono presenti piante del genere *Castanea spp.*, destinate alla produzione di legno o di frutto, ricadenti in "aree focolaio", di ottemperare, a propria cura e spese, alle seguenti misure di profilassi fitosanitaria:
- obbligo di osservazione delle chiome nel periodo maggio - luglio per verificare la presenza eventuale di galle, dando tempestiva comunicazione in caso positivo all'Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche;
 - obbligo di raccolta e distruzione col fuoco di tutti gli organi vegetativi con presenza di galle;
 - obbligo di estirpazione e distruzione, mediante abbruciatura, delle piante infestate, fino ad anni 5 di età, con presenza di galle;
 - obbligo di potatura drastica di ritorno per tutte le piante, di età superiore ai 5 anni, con presenza di galle;
 - divieto di prelievo, utilizzo e/o movimentazione, del materiale di propagazione da piante del genere *Castanea spp.* ubicate nei terreni ricadenti in area focolaio, ad eccezione dei semi;
 - obbligo di utilizzo di materiale di moltiplicazione "certificato" sia per la qualità varietale che per la qualità fitosanitaria, ossia fornito di documento di commercializzazione e di passaporto delle piante U.E. ai sensi della vigente legislazione fitosanitaria per qualsiasi intervento di realizzazione di nuovi impianti, di infittimenti di impianti preesistenti e di innesti;
 - obbligo di comunicazione, con un preavviso di almeno 20 giorni, all'Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche e all'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo di qualsiasi intervento che richieda l'utilizzazione di materiale di moltiplicazione castanicolo per la realizzazione di nuovi impianti, di infittimenti di impianti preesistenti e di innesti per verificare lo status fitosanitario del materiale di moltiplicazione;
 - obbligo di osservazione nel periodo autunnale delle foglie cadute a terra e dell'intera pianta al fine di verificare l'eventuale presenza di galle e di darne immediata comunicazione all'Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche;
 - rispetto di ogni altra prescrizione imposta dall'Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche
- 4) e' fatto divieto a chiunque di trasportare rami recisi con fogliame e fronde per ornamento al di fuori delle aree focolaio;
- C) di delimitare ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006 la zona tampone:



118 27 FEB. 2007 *dy*



ZONA TAMPONE

La zona tampone e' costituita dall'intero territorio dei comuni di:

Bagnoregio; Barbarano Romano; Bassano in Teverina; Bassano Romano; Blera; Bolsena; Bomarzo; Canepina; Capranica; Caprarola; Carbognano; Castiglione in Teverina; Celleno; Civita Castellana; Civitella d'Agliano; Corchiano; Fabbrica di Roma; Gallese; Graffignano; Lubriano; Montefiascone; Nepi; Oriolo Romano; Orte; Ronciglione; Soriano nel Cimino; Sutri; Vallerano; Vasanello; Vejano; Vetralla; Vignanello; Villa S. Giovanni in Tuscia; Viterbo; Vitorchiano;

D) Di prescrivere i seguenti obblighi nella zona tampone:

- all'interno delle aree tampone è vietato alle ditte vivaistiche il prelievo di materiali di moltiplicazione dalle piante madri e l'impianto di campi di produzione di giovani piante di castagno (piontonai);
- le giovani piante di castagno presenti nei vivai e nei centri di giardinaggio devono essere protette con reti antinsetto;
- e' vietata la commercializzazione delle giovani piante di castagno fino al 30 settembre successivo alla data di acquisto; la commercializzazione e' consentita previo nulla osta del Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio;
- in fase di commercializzazione i vivaisti notificano tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio di destinazione, ogni movimentazione di piante e materiali di moltiplicazione, compresi i dati identificativi degli acquirenti, escluse le sementi; le notificazioni di vendita devono essere inviate, anche, al Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio.

Le prescrizioni fitosanitarie entrano in vigore a far data dal presente atto.

Le aree delimitate sono inserite nella cartografia allegata alla presente deliberazione.

Per quanto non previsto nella presente deliberazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006 di lotta obbligatoria al cinipide del castagno e al D.lgs n. 214/2005.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

E) Di delegare, per accelerare l'attuazione delle misure di profilassi, il dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario e Tutela Risorse Genetiche della Direzione Regionale Agricoltura all'emanazione di provvedimenti di individuazione e delimitazione di nuove aree focolaio o di insediamento e delle relative zone di rispetto ai sensi del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006 nonche' all'emanazione di nuove prescrizioni di profilassi fitosanitaria necessarie per il contenimento del cinipide.

6 MAR. 2007

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI
II. SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPOLI



**DELIMITAZIONE
DELLE AREE
FOCOLAIO E
DELLA ZONA
TAMPONE**

ALLEG. alla DELIB. N. 118 *lu*
DEL 27 FEB. 2007

